



Prot.n. 3373/11

Roma, 29 settembre 2011

Spett.le
Unione Sportiva ACLI
Alla c.a. del Presidente
Prof. Marco Galdiolo


Oggetto: Convenzione FIDS – Unione Sportiva ACLI

In allegato si trasmette copia della convenzione in oggetto debitamente sottoscritta dal Commissario Straordinario della FIDS, Avv. Luca Pancalli.

Con riferimento alla correzione apportata a penna all'art 5.4, si evidenzia che l'allegato cui fa riferimento il comma non è l'allegato "sub A", ma un nuovo documento che sarà trasmesso come allegato "B" non appena sarà ultimato il Piano di Formazione federale.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Carla Giuliani



CONVENZIONE

TRA

La F.I.D.S. - Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito: Fids), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Sud cod. fisc. 96321650580, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luca Pancalli, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fids

E

L'U.S.ACLI - Unione Sportiva ACLI (di seguito: USacli) con sede in Roma, via Giuseppe Marcora, 18, cod. fisc. 80215550585, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Galdiolo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- (i) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del d. lgs. n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- (ii) il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competizioni del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- (iii) il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di

formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

- (iv) la Fids è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive ed anche dai singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- (v) la Fids:
 - (a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1355 del 27 giugno 2007, è affiliata alla WDSF - World dance Sport Federation, alla WRRC - World Rock n'Roll Confederation, alla IDO - International Dance Organization;
 - (b) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di danza sportiva;
 - (c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
 - (d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- (vi) Che l'USacli:
 - (a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione art.31 Dpr 530 del 2/8/1974;
 - (b) è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.383, con il n.51;
 - (c) è riconosciuta altresì dal Ministero degli Interni, come Associazione nazionale con finalità assistenziali con DM 557 del 7/4/2011 ai sensi dell'art.3 della Legge n.287 del 25/8/1991.

- (vii) l'USacli, in accordo alla "Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21 ottobre 2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- (viii) la Fids e l'USacli (di seguito: le Parti) condividono:
 - (a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - (b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazione di base e delle comunità locali.

Articolo 3

Norme generali

- 3.1 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a. per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
 - b. per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
 - c. per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della danza sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- 3.2 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.
- 3.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

Articolo 4

Attività sportiva

- 4.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla Fids; l'USacli può utilizzare i termini "Campionati Nazionali USacli" e "Rappresentativa Nazionale dell'USacli".
- 4.2 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la Fids che con l'USacli, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub A) che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 5

Attività di Formazione e di Aggiornamento

Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

- 5.1 La Fids riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
- 5.2 L'USacli, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali

corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la Fids e nel rispetto delle normative federali.

- 5.3 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
- 5.4 Nell'allegato ~~sub A~~ che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati dell'USAcI ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Fids.

Articolo 6

Iniziative culturali

- 6.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi tra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
- 6.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 7

Commissioni paritetiche - controversie

- 7.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali e nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.
- 7.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta nazionale del CONI.


Articolo 8

Durata

- 8.1 La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga data formale disdetta da una delle Parti, con lettera da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
- 8.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 29/03/11

FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
Il Commissario Straordinario
avv. Luca Pancalli



U.S.ACLI - Unione Sportiva ACLI

Il Presidente nazionale

Marco Galdino



Allegato A)


Tutti gli atleti, siano essi tesserati con la F.I.D.S. - Federazione Italiana Danza Sportiva o con l'U.S.ACLI – Unione Sportiva ACLI, potranno liberamente partecipare alle gare, siano esse gare autorizzate dalla federazione ovvero gare organizzate dagli Enti di Promozione, per la categoria 'C', come disciplinata dal Regolamento dell'Attività Sportiva Federale della Fids.

Per la predetta partecipazione verrà richiesta unicamente l'esibizione della necessaria documentazione medico-assicurativa, di volta in volta richiesta dall'organizzatore della gara medesima.

Tale facoltà non è estendibile alle gare federali riguardanti le altre classi (A,B, etc.), per le quali è condizione necessaria e sufficiente il tesseramento presso la Fids.

Roma, 29/09/2011

FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
Il Commissario Straordinario
avv. Luca Pancalli



U.S.ACLI - Unione Sportiva ACLI

Il Presidente nazionale
Marco Galdolo

